

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**

**RICORSO**


Della Hyblea Costruzioni. S.n.c., con sede in Ragusa, Via E.C. Lupis N. 46,  
Cod. Fisc.: 01330910884, in persona del Legale rappresentante Signor  
Gulino Filippone, nato a Ragusa il 21/2/1950 e residente a Ragusa, Via  
Paestum N. 69 Cod. Fisc.: GLN FPP 50B21 H163A, elettivamente  
domiciliata in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63, presso il Dott. Rag. Cascone  
Giovanni (Pec: giovanni.cascone@pec.odcecragusa.it, Fax: 0932/683100),  
Cod. Fisc.: CSCGNN70R19H163E, iscritto al n. 267 dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circoscrizione di Ragusa e Modica,  
che la rappresenta ed assiste in forza di procura in calce al presente atto,

**CONTRO**

Comune di Ragusa, in persona del Signor Sindaco, presso Ufficio Tributi,  
Via M. Spadola N. 56, Ragusa

**PER L'ANNULLAMENTO**


Dell'Avviso di Accertamento N. 3635 pervenuto il 24/9/2017, relativo a  
Imu per l' anno 2013.



**FATTO**

Con l'Atto impugnato, il Comune di Ragusa accerta maggior Imu in relazione  
ad un complesso immobiliare sito in Ragusa in Via Giovanni Minardi,  
costituente immobile merce per la società ricorrente, che esercita l'attività di  
costruzione e vendita di immobili.

In conseguenza di quanto sopra, l'Ente Locale richiede per l'anno 2013  
l'importo di Euro 2.288,00, irroga sanzioni per Euro 686,40 e calcola interessi  
per euro 58,43.



MOTIVI

1) In via pregiudiziale si rileva la nullità dell'Avviso di Accertamento impugnato in quanto l'Atto non risulta sottoscritto, e comunque il nominativo semplicemente indicato è relativo ad impiegato non facente parte della carriera direttiva e comunque non munito di delega da parte del Capo dell'Ufficio.

2) In via subordinata si rileva nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, dal momento che l'atto indicato risulta privo sia delle precise ragioni giuridiche (dal momento che si appalesa totalmente inutile il richiamo all'intera normativa sull'IMU contenuta nella prima pagina dell'avviso), sia dei presupposti di fatto, dal momento che non è indicata alcuna ragione per cui la ricorrente dovrebbe essere tenuta al pagamento di Imu, dal momento che una precisa norma esclude da imposizione gli immobili merce;

3) Ancora in via subordinata, nel merito, l'atto impugnato è assolutamente illegittimo.

Come si può evincere dal Certificato C.C.I.A.A. che si allega, la società ricorrente svolge attività edile di costruzioni immobili, e il complesso immobiliare in oggetto è costituito da immobili merce, in quanto tali esclusi da imposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. n. 201 del 6/12/2011. Tale esenzione trova applicazione anche per il 2013, sia pure limitatamente al secondo semestre, come confermato dalla risoluzione Dipartimento finanze N. 11/DF dell'11/12/2013

Per quanto sopra, la richiesta del Comune risulta assolutamente infondata con conseguenziale nullità dell'atto impugnato.



4) Sulle sanzioni si rileva che l'illegittimità o l'infondatezza di cui ai punti precedenti si estende alle sanzioni irrogate.

**P.Q.M.**

si chiede che l'Onorevole Commissione Tributaria Provinciale adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni, con la condanna dell'Ente impositore alla restituzione di quanto il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare atti esecutivi, vinte le spese.

Si chiede sin d'ora la discussione in pubblica udienza del presente ricorso.

Il Valore della lite è pari ad Euro 2.288,00

Si produrranno e verranno depositati nei termini:

- Copia dell'atto impugnato
- Copia Certificato C.C.I.A.A.

Ragusa, li 15 novembre 2018

PROCURA



Delego a rappresentarmi e assistermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione, con ogni potere e facoltà, compresa specificatamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti e di chiamare in causa terzi, il Dott. Rag. Cascone Giovanni, presso lo studio dello stesso eleggendo domicilio in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63.

Firma

Certifico l'autenticità delle firma apposta dal Signor Gulino Filipponeri,

nella qualità di Legale rappresentante della Hyblea Costruzioni s.n.c



Atto di Conformità

Ai sensi dell'Art. 22 comma 3 del D. Lgs. 546/1992, si attesta la conformità dell'esemplare che verrà depositato alla segreteria della Commissione all'originale notificato alla controparte.

Ragusa, li li 15 novembre 2018





CACONE GIOVANNI  
 PER HYBLEA COSTRUZIONI SNC  
 VIA G. DI VITTORIO 63  
 97100 RAGUSA (RG)

Postaraccomandata  
 AR

Posteitaliane

23.11.2018 13.01  
 Euro 006.50

ID0153446648528 97100  
 97140 97100 RAGUSA 6 (RG)



1-PT012730

AB

Spett.le  
 COMUNE DI RAGUSA  
 VIA M. SPADDA, 56  
 97100 RAGUSA (RG)

15344664852-8

R

